

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 7

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMPER, PICCOLI FLAMINIO, KESSLER, MORO,
ZUECH, CITARISTI, MARABINI, ZAMBON, CARLOTTO,
FIORET, PISONI, BROCCA, BENEDIKTER, FRASNELLI,
CAVIGLIASSO PAOLA**

Presentata il 20 giugno 1979

Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, è la logica premessa della presente proposta di legge. Nella relazione illustrativa si legge testualmente: « Com'è noto, gli articoli 52 e 53 del vigente testo unico prevedono benefici a favore dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni idroelettriche. È stato lamentato che tali norme, per quanto riguarda la riserva di energia, rimangono spesso inoperative, per mancato interesse dei comuni all'energia a loro riservata, e che, per quanto riguarda il sovracanone, questo sia per i comuni rivieraschi montani un compenso non congruo per lo sfruttamento di quella che è la maggior ricchezza della montagna, cioè l'acqua. Si propone quindi l'articolo 12 del predisposto disegno di legge, per la cui attuazione provvederà l'emanando regolamento ».

Il menzionato articolo 12 introduce per la prima volta, nel sistema delle leggi di

cui si tratta, il concetto di « bacino imbrifero montano ».

È tuttavia chiaro il nesso sostanziale che lega le disposizioni degli articoli 52 e 53 del testo unico con le norme proposte per l'approvazione al Parlamento. Infatti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate, in tutto od in parte, nell'ambito del perimetro di un bacino imbrifero montano, vengono assoggettate, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del menzionato testo unico, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Nella discussione parlamentare dell'epoca l'estensione del diritto di sovracanone dai comuni rivieraschi a tutti quelli compresi nel bacino imbrifero montano, delimitato per ogni corso d'acqua con de-

creto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fu sostenuta e spiegata come volontà di allargare il « campo della solidarietà » anche ai comuni del bacino imbrifero montano che non risultano compresi fra il punto di presa e quello di restituzione delle acque, del cui corso però tutti sono tributari. Si applicava così, prima di tutto proprio tra gli stessi comuni montani, il principio costituzionale che dispone di doversi particolarmente provvedere in favore delle zone montane. Il primo atto di solidarietà si concretava, quindi, fra gli stessi comuni facenti parte del bacino di uno stesso corso d'acqua, fossero o no stati riconosciuti rivieraschi, ai sensi delle norme in vigore.

Comunque mai, nella logica delle disposizioni del testo unico sulle acque ed in quelle che divennero la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana »; né nei commenti, né nella giurisprudenza, né nelle stesse discussioni parlamentari si ebbe il dubbio che la riserva di energia e la concessione del sovracanone non costituissero indennizzo in favore di quei comuni, cui venne sottratto quel bene rappresentato dalle acque scorrenti nella loro immediatezza.

I comuni rivieraschi per l'articolo 52 del testo unico sulle acque compresero la ragione della solidarietà che loro si richiedeva, e, nello stesso spirito solidaristico, la grande maggioranza di essi si costituì in consorzio. Ovviamente i consorzi dei bacini imbriferi montani sorsero in quelle valli nelle quali esistevano impianti per la produzione di energia idroelettrica, essendo del tutto inutile dar vita a tali organi là dove non essendoci concessioni, e quindi nessuna alterazione della situazione fluviale, non si era creato il presupposto, di diritto e di fatto, per la percezione del sovracanone.

I consorzi provinciali costituiti sono, al presente, 73 e raggruppano 2.060 comu-

ni montani e 154 comuni rivieraschi non montani, ricadenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Non si sono costituiti consorzi nel Molise, nella Campania, nella Basilicata ed in Calabria, mentre in Puglia non esistono impianti assoggettati al pagamento del sovracanone.

Su un gettito complessivo annuo di sovracanone, ammontante mediamente a 5,8 miliardi di lire, i comuni consorziati ne introitano circa il 78 per cento, pari cioè a circa 4,5 miliardi; quindi, complessivamente, dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959, hanno amministrato circa 100 miliardi di lire. Giova ricordare che, sull'ammontare di questa spesa, i costi di gestione, sono, senza tema di alcuna smentita, da annoverarsi tra i più bassi — se non addirittura i più bassi — riscontrati nelle gestioni pubbliche; costi che si possono indicare come esemplari a quanti intendano che sia anche un dovere morale il dedicarsi al servizio delle nostre comunità.

La gran parte di questa somma, spesa in conformità delle linee programmatiche che i singoli consorzi deliberarono nelle forme di legge, ha assolto ad un ruolo insieme provocatore e moltiplicatore degli investimenti. Invero i consorzi hanno usato della più ampia libertà nell'utilizzo delle somme da essi amministrate, pur sempre nell'ambito della prescrizione normativa già citata.

La vita dei consorzi si è svolta in concreta aderenza agli interessi locali. Che ciò sia avvenuto è dimostrato prima dalle deliberazioni dei comuni consorziati, che nel consorzio o per mezzo del consorzio hanno perfezionato, concordemente, il raggiungimento degli obiettivi che in sede di formulazione del bilancio annuale (talvolta parte di un piano di spesa pluriennale) ciascuno di essi aveva approvato; e poi dalle decisioni prese da parte delle autorità tutorie.

Si può quindi, osservare come i rapporti tra i consorziati ed i consorzi si

siano svolti in responsabile intesa e come, quindi, a più di venti anni dalla loro costituzione, i consorzi costituiscano per i comuni, che liberamente li hanno promossi, utilissimi strumenti per l'attività futura, alla stessa maniera che sono risultati provvidi sino a tutt'oggi.

Nonostante questa premessa fondamentale positiva sull'operato dei consorzi il progetto di legge prevede la possibilità di un mutamento dell'assetto istituzionale, previa una verifica di compatibilità con le competenze regionali. Alla stregua dell'indirizzo fornito dalla norma di rilevanza costituzionale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per i territori delle province autonome di Trento e Bolzano, si prevede all'articolo 6 l'attribuzione delle competenze per l'amministrazione e l'impiego dei sovracanonici alle comunità montane, qualora i comuni — titolari del sovracanone — esprimano preventivamente a maggioranza il loro consenso.

Per poter ora adeguare la capacità di spesa dei consorzi e dei comuni ai mutati valori della lira, si propone, con la presente proposta di legge, il raddoppio della misura del sovracanone.

Parimenti si chiede l'adeguamento del sovracanone, di cui all'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, che viene liquidato in favore dei comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive amministrazioni provinciali. Di questo sovracanone, la cui misura massima era stata stabilita in lire 436 per chilowatt medio a decorrere dal 1° gennaio 1949 e successivamente rivalu-

tata, con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, al massimo di lire 800 per chilowatt nominale concesso a decorrere dal 1° febbraio 1962, si propone pure l'adeguamento, portandone la misura massima a lire 1.300 per chilowatt nominale medio concesso.

Di fronte alla svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi — secondo gli indici ISTAT: valore lire 1953 = 280/285 per cento, valore lire 1961 = 200/205 per cento — le richieste di revisione risultano assai contenute.

Infine si rende opportuna la previsione di un certo automatismo nella determinazione dei sovracanonici *pro futuro* (articolo 3).

La presente proposta di legge riproduce testualmente una bozza di disegno di legge elaborata dall'UNCCEM e concordata dalle forze politiche rappresentate nel consiglio nazionale e nella giunta esecutiva dell'UNCCEM; in ultima analisi il progetto di legge è frutto e risultato concreto che scaturisce dalla mozione finale approvata dall'VIII Congresso nazionale dell'UNCCEM.

I proponenti la presente proposta di legge si limitano sostanzialmente a chiedere l'esame e l'approvazione del Parlamento della nuova misura relativa ai due sovracanonici in discorso: e ciò anche per economia di tempo e per l'urgente interesse dei comuni rivieraschi e montani e dei consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani a poter realizzare le maggiori entrate, onde far fronte al dovere di una spesa sempre più crescente, demandando la realizzazione di un nuovo assetto istituzionale alla volontà politica delle regioni e dei comuni, titolari del sovracanone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 2.600 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni, potrà essere liquidato fino alla misura massima di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

La fissazione della misura unitaria ed il riparto del gettito annuo potrà avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone ed il concessionario.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme fissando la misura unitaria del sovracanone in relazione alle mutate situazioni della zona interessata alla concessione intervenuta a seguito della realizzazione dell'impianto.

Per le concessioni già liquidate all'entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente rivalutato del 50 per cento con eguale decorrenza.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Mini-

stero delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1981, alla revisione delle misure unitarie degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

ART. 4.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il sovracanone di cui al precedente articolo 1 è dovuto anche per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio per i quali l'invaso di raccolta delle acque, a monte dell'impianto, sia ubicato nel perimetro di un bacino imbrifero montano.

Con analoga decorrenza il sovracanone di cui all'articolo 2 è dovuto a favore dei comuni e delle province rivieraschi degli impianti di cui al primo comma del presente articolo. La potenza nominale di detti impianti è determinata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, sulla base della media dell'energia prodotta annualmente.

ART. 5.

La lettera *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

ART. 6.

I compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono attribuiti con legge regionale alle

comunità montane qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

ART. 7.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, cui sono riservati i sovracanonici dovuti per la produzione sul loro territorio, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977. n. 235.